

Pubblicato il 30/09/2016

N. 04321/2016 REG.PROV.CAU.
N. 06582/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6582 del 2016, proposto da:

Giulio Maltempi, Luana Maggi, Amajolo Simona, Arata Irene, Astesano Gian Paolo, Audano Riccardo, Balbo Cinzia, Barisone Silvio, Bartolacci Barbara, Bastianelli Giorgia, Bernini Chiara, Bixio Marta, Bonavia Marco, Brunori Andrea, Calderini Roberto, Carmeci Giulia, Carnabuci Ilenia, Carnevali Alessia, Carofano Alessandro, Carro Elisabetta, Cascone Domenico, Catalucci Clelia, Cerutti Chiara, Chianese Giuseppe, Chiappara Barbara, Cirio Valentina, Coco Giovanna, Coco Rossella, Coco Salvatore, Colage' Erika, Coli Armando, Concina Sandro, Conti Patrizia, Copello Elena, Corboli Massimiliano, Costa Alessio, Cusato Maria Angelica, Dallara Giovanna, Del Vecchio Federico, Dell'Olmo Marzia, Delponte Marina, Di Chiara Renzo, Di Fonzo Stefano, Di Giacomo Vincenza, Di Giorgio Luigi Pio, Farina Antonio Michele, Fodera' Diego, Fontana Nadia, Fravolini Maria Elena, Gazzolo Camilla, Gotta Cinzia, Gotta Lidia, Guizzetti

Tommaso, Iacurti Maria Luisa, Lacaria Cristina, Lauropoli Loredana, Lazzeri Riccardo, Leotta Marco, Luppi Manuela, Luzi Francesca, Maggi Luana, Manfrinetti Cristina, Mariani Federica, Martinelli Maurizio, Massa Francesca, Massenzio Caterina, Massucco Marina, Mensi Elisa, Micale Felicia, Migliozi Luca, Mingiano Andreina Immacolata, Moretti Domenico, Moretto Laura, Mottola Laura, Napoletano Laura, Negri Elena Maria, Olcese Daniela, Oliviero Rosalba, Oneto Manuela, Pace Stefano, Paluzzi Paola, Patri Elisa, Persasso Luisa, Piaggio Matteo Vittorio, Pilato Elisa, Pino Francesco, Podesta' Diana, Reffi Fabiana, Romanelli Marco, Rondanin Massimo, Rosevich Sabrina, Rossi Dario, Rosso Arianna, Rosso Davide, Ruiz Garcia Maria Elena, Sartirana Laura, Scarito Francesco, Scarselletti Elisa, Semilia Ignazio, Spano' Filippo, Toso Chiara Elena, Turino Elisa, Valenza Davide, Vallascas Patrizia, Varale Giovanni, Venturi Alessandra, Vestri Margherita, Vignoli Margherita, Vittori Maria Letizia, Volpato Sofia, Zanirato Patrizio, Aiello Stefania, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Pistilli, Stefania Reho, con domicilio eletto presso Massimo Pistilli in Roma, via Nazario Sauro 16;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare n. 3593 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-*bis*.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
viste le memorie difensive;
relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l'avvocato Reho e l'avvocato dello Stato Pucciariello.

Considerato, all'esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che sussistono i presupposti, alla luce dei precedenti della Sezione e della nota di chiarimento depositata dagli appellanti, per l'ammissione, con riserva, dei soli appellanti appartenenti alle seguenti categorie: *i*) laureati o diplomati presso le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati; *ii*) insegnanti tecnico-pratico (ITP);
che per gli altri appellanti l'ordinanza cautelare impugnata contiene una motivazione che si sottrae alle censure prospettate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

- a) accoglie, in parte, la domanda cautelare nei termini indicati nella parte motiva;
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado cautelare.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è

depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO